


| | |
|---|---|
|  <p>COMUNE DI RIVA DEL GARDA <i>Provincia di Trento</i></p> | Determinazione |
| | n. 2022 - 652 di data 04/10/2022 |
| | Pratica: DETRS202200560 |
| | Pratica principale: OPK670 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI |
| | Movimenti contabili come da allegato |
| | PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022 |

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 4 3 8 1 0

OGGETTO: Realizzazione polo scolastico Rione Degasperi - materna, elementare, palestra scolastica – 1° lotto (CUP F84B13001030003): riconoscimento e liquidazione all'ATI appaltatrice dei lavori e alle ditte subappaltatrici dei maggiori costi aziendali dovuti alla fase di emergenza sanitaria aumento costi aziendali COVID-19 fino al 30 aprile 2022 (CIG Z573780171) - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio n. 891 dd. 31/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo redatto in data ottobre 2011, aprile - maggio - giugno - agosto - settembre - ottobre - novembre 2013, dall'ITEA Spa, relativo ai lavori di “realizzazione polo scolastico Rione Degasperi - materna, elementare, palestra scolastica”, per lavori a base d'asta di euro 9.784.716,09 (comprensivi di oneri della sicurezza) ed euro 6.814.153,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, quindi, per complessivi euro 16.598.869,17, suddivisi in due lotti funzionali, finanziando il I lotto per un importo di euro 14.999.975,48 di cui euro 8.776.075,43 per lavori a base d'asta ed euro 6.223.900,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione veniva dato atto che l'opera sarebbe stata così finanziata:

- € 11.998.313,99 con contributo provinciale in conto capitale sul Fondo unico territoriale – interventi edilizia scolastica e asili nido come individuato con deliberazione dd. 07 settembre 2012 , n. 1920 la Giunta Provinciale ;
- € 4.600.555,18 con mezzi propri.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 748 dd. 23/12/2014 è stata approvata la variante 1 al progetto definitivo I lotto - datata dicembre 2014, a firma dei tecnici di ITEA spa, prevedente l'ampliamento della palestra, secondo quanto previsto dal parere del C.T.A., per una spesa complessiva di euro 14.999.975,48 di cui euro 8.952.599,81 per lavori a base d'asta ed euro 6.047.375,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione – e definite le modalità esecutive dell'opera in questione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di appaltare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo relativi al primo lotto dell'opera in questione ex art. 30, comma 5 ter, lett. b) della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, mediante procedura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

1/9

aperta di cui all'art. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39, c. 1, lettera b) della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, secondo i parametri e criteri di valutazione delle offerte, riportati nell'omonimo allegato al progetto definitivo.

Con la medesima determinazione è stata accettata la proposta dd. 22/12/2014, prot. n. 201400028473, formulata dall'Agenzia Provinciale per gli appalti – APAC con cui la stessa garantisce la funzione di stazione appaltante; inoltre si sono fatti propri i contenuti dello schema di bando di gara così come approvato con determinazione del Dirigente dell'APAC n. 14 dd. 09/10/2013 e pubblicato sul sito web della medesima Agenzia, sub lettera G, che costituisce parte integrante del provvedimento in questione, ancorché non materialmente allegato allo stesso, dando mandato all'Agenzia Provinciale per gli Appalti – APAC di adottare il bando di gara apportando le modificazioni o integrazioni dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta. E' stato altresì deciso di approvare il modulo di richiesta di avvio del procedimento redatto secondo lo schema fornito dall'APAC.

A seguito di quanto disposto dall'art. 43 della Legge Provinciale 30.12.2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio n. 609 dd. 29/10/2015 sono stati approvati gli elaborati economici/contrattuali datati luglio ed ottobre 2015, relativi alla variante 2 al progetto definitivo dell'opera denominata “realizzazione polo scolastico Rione Degasperi - materna, elementare, palestra scolastica – I lotto”, redatta in applicazione dell'art. 43 della L.P. n. 14 dd. 30.12.2014 dall'ITEA Spa, prevedente una spesa complessiva di 14.605.439,53 di cui euro 8.260.836,57 per lavori a base d'asta ed euro 6.344.602,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione. I lavori a base d'asta sono così suddivisi:

- euro 171.717,52 per progettazione, soggetti a ribasso
- euro 7.833.680,41 per lavori, soggetti a ribasso
- euro 255.438,64 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Con la medesima determinazione sono stati riapprovati gli elaborati datati dicembre 2014 a firma di I.T.E.A. S.p.A. non interessati dalla succitata variante progettuale.

Con Determinazione del Dirigente Servizio Autonomie Locali n. 331 dd. 12 Ottobre 2016 è stato rideterminato il finanziamento in seguito all'applicazione dell'art. 43 della L.P. 14/2014, prevedendo una spesa ammessa a finanziamento pari a €13.379.007,07, con un contributo al 85% e quindi per un nuovo contributo pari a €11.372.156,01.

Dato atto della rideterminazione del contributo, l'opera pubblica di importo pari ad euro 13.979.280,60 risulta adesso così finanziata:

- € 11.372.156,01 con contributo provinciale in conto capitale sul Fondo unico territoriale – interventi edilizia scolastica e asili nido come individuato con deliberazione dd. 07 settembre 2012, n. 1920 la Giunta Provinciale e rideterminato con determinazione n. 331 dd. 12 Ottobre 2016;
- € 2.607.124,59 con mezzi propri.

Con nota dd. 07/01/2020 acclarata al prot. n. 422 dd. 07/01/2020, il Servizio Appalti della PAT, ha comunicato che il concorrente aggiudicatario della progettazione esecutiva dei lavori di “realizzazione polo scolastico Rione Degasperi - materna, elementare, palestra scolastica – I lotto” è risultato essere l'ATI tra Mak Costruzioni srl con sede a Lavis (mandataria) e Costruzioni Debiassi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

2/9

srl con sede a Riva del Garda (mandante), sulla base del ribasso offerto del 26,559%.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n 566 dd. 14/09/2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'ATI tra Mak Costruzioni srl con sede a Lavis (mandataria) e Costruzioni Debiasi srl con sede a Riva del Garda (mandante) per il corrispettivo di euro 150.000,00 per il compenso professionale per la progettazione esecutiva e per euro 5.729.249,45 per i lavori che maggiorati degli oneri della sicurezza di euro 255.438,64 determinano un importo totale di euro 6.134.688,09 più IVA 10% pari 613.468,81 e quindi per complessivi euro 6.748.156,90.

In data 24 settembre 2020 è stato stipulato il contratto con la ditta Mak Costruzioni srl (mandataria) Registro contratti del Comune n. 21 dd. 24.09.2020 con ribasso del 26,559% e specifiche valutazioni tecniche (offerta tecnica).

Preso atto che in forza del contratto costitutivo dell'ATI tra Mak Costruzioni srl (mandataria) e Costruzioni Debiasi srl (mandante) di tipo orizzontale, ogni società conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali ed oneri sociali, in modo che ogni società fatturi e incassi direttamente le quote di propria competenza, ovvero nella percentuale del 60,00% alla ditta Mak Costruzioni s.r.l. e in quella del 40,00% alla ditta Costruzioni Debiasi s.r.l. relativamente alle somme dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n 486 dd. 22.07.2021 rettificata con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 526 dd. 09/08/2021 è stato affidato l'incarico di redazione della perizia suppletiva e di variante all'ATI tra Mak Costruzioni srl e Costruzioni Debiasi srl che all'interno del contratto stipulato individua lo studio Techplan srl di Trento quale professionista di cui all'art. 20 della L.P. 26/93, incaricato della progettazione esecutiva.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 578 dd. 26/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo comprensivo della perizia suppletiva e di variante a firma dello studio Techplan srl di Trento depositata dall'ATI tra Mak Costruzioni srl e Costruzioni Debiasi srl già sottoscritta ed impegnativa per l'Impresa appaltatrice e il piano della sicurezza e coordinamento a firma di ITEA spa individuando il nuovo importo contrattuale nella cifra di euro per lavori di euro 6.202.712,19 per lavori a base d'asta più euro 306.238,27 per oneri della sicurezza (di cui euro 255.438,64 per oneri della sicurezza ed euro 50.799,63 per oneri della sicurezza anti COVID19) ed euro 164.000,00 come compenso per la progettazione esecutiva e quindi per un importo complessivo dei lavori di euro 6.672.950,46 più IVA 10% per euro 667.295,05 e quindi per complessivi euro 7.340.245,51.

Con la medesima determinazione è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto ed impegnativo per l'ATI tra Mak Costruzioni srl e Costruzioni Debiasi srl.

A seguito della pandemia da COVID-19, con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sono stati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

3/9

adottati a livello statale una serie di decreti-legge, DPCM e ordinanze che recano per l'intero territorio nazionale misure stringenti di contenimento e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche. A questi atti sono seguite specifiche ordinanze e disposizioni anche a livello provinciale.

L'emergenza epidemiologica e il prolungato lockdown stanno gravando in maniera generalizzata su tutte le attività produttive del territorio nazionale, portando in breve tempo nelle condizioni di un'eccezionale e drammatica esposizione finanziaria.

Le misure di contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 hanno comportato rilevanti impatti negativi anche sugli appalti pubblici a seguito della sospensione dell'esecuzione dei contratti, in osservanza dei provvedimenti emergenziali, determinando un'oggettiva di crisi liquidità delle imprese, con ricadute economiche pesanti sui dipendenti e sull'intera filiera dei subappaltatori e dei fornitori.

Premesso che anche la graduale ripresa delle attività produttive, disposta dal DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020 comporta, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli operatori economici, ulteriori costi indotti, dovendo avvenire nell'assoluto rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio sottoscritti tra le diverse organizzazioni datoriali e sindacali, che prevedono l'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri e la dotazione degli specifici presidi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. A questo riguardo si ricordano in particolare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e il Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile del 24 marzo 2020. A questo riguardo, è evidente soprattutto nei cantieri già avviati durante il periodo emergenziale, la sopravvenienza di maggiori costi a carico degli operatori economici, dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto.

Visto che l'art. 26 comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Si tratta dei costi diretti della sicurezza, stimati dall'amministrazione aggiudicatrice e relativi alla specificità del singolo cantiere, che il legislatore ha inteso sottrarre alla competizione del mercato allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Il successivo comma 6 dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. La disposizione si riferisce agli oneri aziendali della sicurezza, attinenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore economico e relativi sia alle misure per la gestione del rischio del medesimo operatore economico,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

4/9

sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 e art. 9 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.).

A questo riguardo, con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020" stabilisce tra l'altro che con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Regolamento contenente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n.4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro." è stato approvato il Regolamento che all'art. 1 introduce dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 l'articolo 5 bis Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il comma 1 stabilisce che per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

5/9

della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento. Il comma 2 stabilisce che i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.”

Con verbale di consegna dei lavori dd. 30/08/2021 acclarato al prot. n. 32028 dd. 30/08/2021 sono stati consegnati i lavori dell'opera in oggetto.

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 655 dd. 22.04.2022 è stata estesa la validità delle deliberazioni n. 726/2020 e 1172/2021 fino alla data del 30 aprile 2022.

Preso atto che alla ditta sono stati contabilizzati acconti pari ad euro 891.306,28 di cui euro 114486,64 per oneri della sicurezza ed oneri della sicurezza anti COVID19, sulla base di n. 4 stati d'avanzamento lavori.

Vista la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dd. 15/06/2022 acclarata al prot. n. 24037 dd. 22/06/2022 nella quale l'ATI Mak Costruzioni e Costruzioni Debiasie e le ditte subappaltatrici ZA srl, STP srl e Varana srl attestano di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 e richiedono il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nella misura dei quattro punti percentuali dell'importo da liquidare escluse le voci della sicurezza.

Viste le indicazioni operative relative all'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di “Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavori emanate dall'Unità di missione strategica – Affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza in merito alle modalità di calcolo previste per il riconoscimento dei maggiori costi ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020.

Vista la richiesta dell'ATI e delle ditte subappaltatrici l'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 è calcolato sulla somma relativa agli stati d'avanzamento lavori esclusi gli oneri della sicurezza pari ad euro 776.438,64 e pertanto la cifra da liquidare è pari ad euro 31.057,54 più IVA 10% per euro 3.105,75 quindi per un importo complessivo di euro 34.163,29.

Vista la nota dd. 15/06/2022 acclarata al prot. n. 24037 dd. 22/06/2022 con la quale l'ATI presentava la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Vista la nota dd. 15/09/2022 prot. n. 36437 dd. 26/09/2022 con la quale l'ATI trasmetteva le

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

6/9

fatture relative ai subappaltatori impegnati nell'esecuzione dell'opera pubblica relative agli stati d'avanzamento fino al 30/04/2022.

Dato atto che tra le somme a disposizione è presente l'importo necessario.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail
dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di dare atto che l'ATI e le ditte subappaltatrici hanno consegnato la richiesta di liquidazione per il riconoscimento dei maggiori costi aziendali che saranno riconosciuti ad entrambi nella misura complessiva del 4% dell'importo previsto dagli stati d'avanzamento lavori fino al 30/04/2022 congiuntamente all'attestazione da parte dell'impresa appaltatrice di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 ai sensi della lettera v) Allegato A alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020;
2. di riconoscere ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 i maggiori costi aziendali come meglio esplicitato in premessa nella misura complessiva del 4% dell'importo previsto dallo stato d'avanzamento lavori esclusi gli oneri della sicurezza sia alla ditta appaltatrice che alle ditte subappaltatrici per un importo di euro 31.057,54 più IVA 10% per euro 3.105,75 quindi per un importo complessivo di euro 34.163,29 quale riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro suddiviso nel seguente modo:
 - euro 18.634,52 più la quota del 60% di tutta l'IVA esposta per euro 1.863,45 e quindi 20.497,97 alla ditta appaltatrice Mak Costruzioni come da fattura n. 58/PA dd. 15/09/2022;
 - euro 12.423,02 più la quota del 40% di tutta l'IVA esposta per euro 1.242,30 e quindi 13.665,32 alla ditta appaltatrice Costruzioni Debiasi come da fattura n. 12/07 dd. 12/09/2022;
3. di dare atto che la quota parte spettante alle ditte subappaltatrici e così suddivisa:
 - euro 1.278,28 alla ditta subappaltatrice ZA srl come da fattura n. 291 dd. 15/09/2022 per l'importo di euro 766,97 e come da fattura n. 292 dd. 15/09/2022 per l'importo di euro 511,31;
 - euro 2.293,98 alla ditta subappaltatrice STP srl come da fattura n. 229 dd. 17/09/2022 per l'importo di euro 1.376,39 e da fattura 230 dd. 19/09/2022 per l'importo di euro 917,59;
 - euro 563,20 alla ditta subappaltatrice Varana srl come da fattura n. 384 dd. 15/09/2022 per

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

7/9

l'importo di euro 337,92 e come da fattura n. 385 dd. 15/09/2022 per l'importo di euro 225,28;

4. di liquidare come indicato al punto 3 l'importo complessivo per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro pari ad euro 31.057,54 più IVA 10% per euro 3.105,75 quindi per un importo complessivo di euro 34.163,29 (CIG Z573780171) sul capitolo 720108 impegno 384, con la seguente ripartizione:

| Impresa esecutrice | Percentuale competenza | Importo competenza | Aliquota IVA di competenza | Importo da liquidare | Fattura |
|--|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Mak Costruzioni srl | 60,00% | € 16.153,24 | € 1.863,45 | € 18.016,69 | n. 58/PA dd. 15/09/2022 |
| Costruzioni Debiasi srl | 40,00% | € 10.768,84 | € 1.242,30 | € 12.011,14 | n. 12/07 dd. 12/09/2022 |
| TOTALE DITTE ESECUTRICI ATI | | € 26.922,08 | € 3.105,75 | € 30.027,83 | |
| ZA srl a carico di Mak Costruzioni srl | 60% Subappaltatore | € 766,97 | | € 766,97 | n. 291 dd. 15/09/2021 |
| ZA srl a carico di Costruzioni Debiasi srl | 40% Subappaltatore | € 511,31 | | € 511,31 | n. 292 dd. 15/09/2022 |
| TOTALE DITTA SUBAPPALTATRICE ZA | | € 1.278,28 | | € 1.278,28 | |
| STP srl a carico di Mak Costruzioni srl | 60% Subappaltatore | € 1.376,39 | | € 1.376,39 | n. 229 dd. 17/09/2022 |
| STP srl a carico di Costruzioni Debiasi srl | 40% Subappaltatore | € 917,59 | | € 917,59 | n.230 dd. 19/09/2022 |
| TOTALE DITTA SUBAPPALTATRICE STP | | € 2.293,98 | | € 2.293,98 | |
| VARANA srl a carico di Mak Costruzioni srl | 60% Subappaltatore | € 337,92 | | € 337,92 | n. 384 dd. 15/09/2022 |
| VARANA srl a carico di Costruzioni Debiasi srl | 40% Subappaltatore | € 225,28 | | € 225,28 | n. 385 dd. 15/09/2022 |
| TOTALE DITTA SUBAPPALTATRICE VARANA | | € 563,20 | | € 563,20 | |
| TOTALE RICONOSCIMENTO | | € 31.057,54 | € 3.105,75 | € 34.163,29 | |

5. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

8/9

6. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2022, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
7. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
- In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202204381.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200560

9/9